

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

Seduta n. 249

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

43° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

Presidenza del presidente PROVERA

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(3408) Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede a L'Aja, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6
* FORLANI, <i>relatore</i>	3
BONIVER, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	5
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	7

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3408) Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede a L'Aja, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3408, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Forlani.

* FORLANI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'istituzione della Corte penale internazionale rappresenta un'importante conquista di civiltà del nostro tempo conseguita dalla comunità internazionale per rendere più incisiva ed efficace la tutela dei diritti umani fondamentali nel mondo.

Con questo istituto, i Paesi aderenti hanno inteso introdurre un deterrente stabile, operante in un ambito spaziale tendenzialmente illimitato, nei confronti dei crimini contro l'umanità, ancora così diffusi e frequenti in questo scorcio di fine millennio e inizio del nuovo, ed evitare per l'avvenire l'impunità di questi delitti, a prescindere dalla causa politica o nazionale per cui siano consumati e superando gli stessi vincoli delle sovranità nazionali.

Questo nuovo strumento, sovraordinato ai singoli ordinamenti dei Paesi aderenti, deve consolidare la cultura dei diritti umani e dei limiti di carattere umanitario che devono essere rispettati tanto dall'azione degli Stati, quanto da qualsivoglia forza militare, movimento di liberazione, fazione in lotta per una qualsiasi causa politica e territoriale.

La violazione dei suddetti limiti importerà un'automatica perseguibilità almeno in tutti i Paesi che abbiano finora ratificato lo statuto istitutivo in via permanente, senza che sia più necessaria un'apposita decisione di istituire una corte per quel dato caso, come è avvenuto fino ad ora, con iniziative a ritmo alternato, per cui in alcune circostanze si è scelto di farlo e in altre se ne è addirittura ignorata la necessità. Con una Corte permanente che non faccia eccezioni, ogni tiranno, ogni ufficiale di forza militare regolare, ogni capo guerrigliero o terrorista, ogni *leader* di movimento di liberazione, ogni capo fazione di qualsivoglia conflitto, ogni comandante mercenario sarà consapevole delle conseguenze penali cui non potrà essere sottratto in caso di commissione di una determinata tipologia di crimini.

Mi soffermo ora sugli aspetti più importanti di questo provvedimento.

Lo statuto istitutivo della Corte penale internazionale è stato adottato il 17 luglio 1998 dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite, svoltasi a Roma. Detto statuto, citato in ambito internazionale come «Statuto di Roma», è stato firmato da 139 Stati, 99 dei quali lo hanno già ratificato, ed è entrato in vigore il 1° luglio 2002. L'Italia ha ratificato lo Statuto con legge n. 232 del 1999.

In linea con il ruolo di primo piano tradizionalmente svolto dal nostro Paese nel settore dei diritti umani, l'Italia ha dato un contributo fondamentale al processo negoziale che ha portato alla creazione della Corte penale internazionale.

La Corte penale è un'organizzazione internazionale indipendente, con competenza giurisdizionale penale permanente sui crimini più gravi di rilievo internazionale, quali aggressione, genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, competenza questa stabilita secondo i criteri di collegamento della nazionalità dell'autore del reato (cittadino di uno Stato parte) e di territorialità (reato commesso sul territorio di uno Stato parte).

La nuova istituzione si configura come giudice internazionale penale, con competenza a giudicare soltanto sulla responsabilità individuale di coloro che si siano resi responsabili dei crimini internazionali su cui ha giurisdizione e che siano stati commessi dopo l'entrata in vigore dello Statuto di Roma, cioè dopo il 1° luglio 2002.

La Corte ha sede a L'Aja e il suo statuto prevede i seguenti organi: i 18 giudici compongono la presidenza (il presidente e due vice presidenti), la divisione di appello (il presidente ed altri quattro giudici costituiranno la camera di appello), la divisione dibattimentale (almeno sei giudici, che comporranno due camere dibattimentali) e la divisione preliminare (almeno sei giudici, componenti la camera preliminare ovvero competenti in forma monocratica), la procura (il procuratore e due vice procuratori) e la cancelleria (il cancelliere ed il vice cancelliere).

Coerentemente con il costante impegno dell'Italia a favore della Corte, la citata legge di ratifica n. 232 del 1999 e la successiva legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) autorizzavano il finanziamento del processo istitutivo della Corte con un contributo rispettivamente di 774.685 euro e di 1.734.000 euro. A seguito dell'insediamento ufficiale della Corte a L'Aja, avvenuto nel marzo del 2003, tutti gli Stati parte dello Statuto sono ora tenuti a contribuire finanziariamente al suo funzionamento in una misura determinata, calcolata sulla base della loro quota contributiva annuale al bilancio ordinario delle Nazioni Unite, secondo l'articolo 117 dello Statuto di Roma. Tale contributo riveste pertanto natura obbligatoria, al pari di quello versato ad altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Per l'esercizio finanziario 2003, l'autorizzazione di spesa contenuta nella legge n. 232 del 1999 ha consentito il versamento di 774.685 euro a titolo di acconto sul contributo dovuto di 2.508.860 euro, residuando a carico del nostro Paese un debito di 1.734.175 euro, cui si è provveduto mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie, debitamente autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Come illustrato nella relazione tecnica allegata, secondo i dati forniti dal Segretariato per l'esercizio del 2004, il contributo a carico dell'Italia, calcolato secondo la percentuale contributiva del 10 per cento del bilancio della Corte, approvato dalla seconda Assemblea degli Stati parte (svoltasi a New York dall'8 al 12 settembre 2003), è di 5.749.680 euro.

Alla luce delle considerazioni su esposte, appare chiara l'esigenza di un'integrazione annua di 3.240.995 euro a decorrere dall'anno 2004, al fine di poter ottemperare agli obblighi internazionali dell'Italia. Si rende pertanto necessario autorizzare il provvedimento di carattere finanziario richiesto dall'adozione dello Statuto per il pagamento del contributo dovuto dall'Italia al bilancio della Corte ed al *Working capital fund*, modificato per tenere conto della diversa composizione dell'Assemblea degli Stati parte rispetto all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Invito pertanto i colleghi ad approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Forlani per la sua esposizione.

Poiché nessuno domanda di parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, non mi dilungherò perché credo che ognuno di noi conosca questo nuovo e importantissimo organismo, che è stato istituito – e questo per noi è un grande onore – proprio con lo Statuto di Roma.

Tale organismo inizierà a funzionare tra breve ed affronterà in primo luogo un argomento che voi senatori conoscete perfettamente: i crimini commessi nel Darfur. Sono infatti stati differiti alla Corte penale internazionale circa 40 casi individuali di cittadini sudanesi – quasi tutti appartenenti alle forze definite irregolari, i Janjaweed, che però sono armate dal Governo – i quali verranno portati a giudizio per le terribili atrocità commesse, appunto, nella regione sudanese del Darfur. Purtroppo in quella zona recentemente sono ricominciati i combattimenti, ad un tale livello che le stesse Nazioni Unite hanno minacciato di non portare più gli aiuti umanitari, non solo perché la situazione sul territorio è diventata di nuovo estremamente pericolosa, ma anche e soprattutto per le atrocità commesse nei confronti della popolazione civile.

Come ricordava il relatore, la Corte penale internazionale è composta da 18 membri, tra cui l'italiano Politi, ed ha sede a L'Aja, in un palazzo molto essenziale. Ho visitato recentemente la sede della Corte ed ho incontrato tutti i giudici, tra cui il presidente, il procuratore generale Ocampo. Parlando con loro ho avuto la netta sensazione che questo organismo è veramente necessario e che sarà ancora più utile per il futuro, per cercare di contenere gli innumerevoli casi di genocidio e di crimini di guerra di cui purtroppo è ancora costellato lo scenario internazionale.

Non credo sia necessario aggiungere altro. Invito pertanto i commissari ad approvare il disegno di legge in esame, che prevede l'incremento del contributo italiano a questo importantissimo organo.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali ed il parere non ostativo, con osservazioni, della Commissione bilancio.

Passiamo all'esame degli articoli, cui non sono stati presentati emendamenti.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

(All'unanimità).

I lavori terminano alle ore 16,20.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3408

Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede a L'Aja

Art. 1.

1. È autorizzata l'integrazione del contributo per il finanziamento della partecipazione italiana, in relazione all'incremento del bilancio per le spese amministrative e le attività operative della Corte penale internazionale, con sede a L'Aja.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.240.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

